

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI

(cod. fisc. N. 00070360052)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura l'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Asti rappresentata dal Direttore Ing. Ubaldo Sabbioni concede in locazione alla _____
con sede in ASTI – _____, n. _____, **codice fiscale** _____,
rappresentato dal Signor _____ **nato a** _____ **(PA)** il
_____ **e residente in** _____ – _____, n. _____ – **Cod. Fiscale**
_____ - che accetta, l'unità immobiliare sita in **ASTI – Via** _____ **nn.**
_____ – composto di due locali, 1 retro e servizi alle seguenti condizioni:- -----

ART. 1 – La locazione avrà la durata di anni sei a decorrere dal _____ e scadrà il
_____.

ART. 2 – Il locatario corrisponderà il canone di affitto mensile di **EURO** _____ (euro
_____) da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese alla Sede dell'Agenzia od
ove ed a chi l'Agenzia stessa designerà. ----- **ART. 3** - Il canone di cui all'art. 2 sarà
aggiornato annualmente con riferimento al 75% delle variazioni accertate annualmente dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 4 – La locazione è retta dalle disposizioni contenute nella legge che disciplina le locazioni di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. -----
-

ART. 5 - Il contratto potrà essere tacitamente rinnovato per altri sei anni, qualora non sopravvenga disdetta
da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata , almeno dodici mesi prima della scadenza. -

ART. 6 - Esistendo nello stabile ove è ubicato il negozio concesso in locazione l'autogestione dei servizi a
cura degli assegnatari, si pattuisce che il locatario è tenuto a corrispondere direttamente all'autogestione e
quindi al rappresentante della stessa, le spese per servizi afferenti l'unità locata, anche nel caso che il
locatario non occupi, temporaneamente, su autorizzazione dell'Agenzia, i locali oggetto del presente

contratto. - - - - -

ART. 7 – Si fa obbligo all'inquilino di procedere ogni due anni alla verniciatura delle serrande delle porte di ingresso e vetrine del negozio, allo sgombero neve sull'area fronteggiante i locali e di adeguare l'impianto elettrico dei locali come previsto dalla Legge n. 46 del 3/5/1990, impegnandosi a fornire all'Agenzia, a lavori eseguiti, opportuna certificazione da parte dell'installatore. - - - - -

ART. 8 - Si dà atto che alla consegna dei locali i vetri della vetrina e della porta d'ingresso negozio sono integri e sono a carico dell'inquilino tutte le spese e le misure precauzionali per la loro conservazione. - - - - -

- - - - - **ART. 9** – I locali concessi in affitto saranno adibiti ad uso “ _____ ” –

ART. 10 – Le parti danno atto che il locatore ha consegnato i locali senza licenza d'esercizio e pertanto resta a carico del conduttore di ottenere e mantenere in vigore detta licenza come pure di osservare e rispettare qualunque norma fosse stabilita dalla pubblica Autorità o da legge e regolamenti all'ordine pubblico, alla parte fiscale, all'igiene, ecc..., per gestione del locale, esonerando e rilevando il locatore da ogni responsabilità al riguardo. - - - - -

ART. 11 – La sistemazione dei locali e delle vetrine, la pubblicità e l'illuminazione dovranno essere fatte in modo decoroso ed approvate per iscritto dall'Agenzia Territoriale per la Casa. - - - - -

ART. 12 - Il Conduttore non potrà apportare migliorie o addizioni alla cosa locata ed ai suoi impianti senza il consenso scritto del locatore, per gli uni e per gli altri non avrà diritto ad alcuna indennità, anche se vi è stato il consenso del locatore, il quale avrà diritto a ritenerli gratuitamente al termine della locazione qualora non preferisca la restituzione in pristino a spese del conduttore. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa del conduttore. - - - - -

- - - - -

ART. 13 – L'inquilino rinuncia ai danni, nei confronti del locatore, che eventualmente gli fossero arrecati nel godimento dei locali affittati, da terzi, o da persone dipendenti del locatario.– ecc. o dall'uso di essi nei locali affittati. - - - - -

Qualora si verificassero tali danni, l'inquilino sarà tenuto ugualmente a corrispondere il canone di locazione. - - - - -

ART. 14 – E' vietato l'uso del cortile del fabbricato per il deposito, anche temporaneo, di merci od altro senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia o dell'Amministratore. - - - - -

ART. 15 – E' vietato il deposito di qualsiasi materiale nei corridoi delle cantine che devono essere sempre sgomberi e liberi. ----- **ART. 16** – E' fatto obbligo al locatario di stipulare polizza antincendio che garantisce eventuali danni alla A.T.C. e a terzi vicini. -----

ART. 17 – Il presente contratto è soggetto alla sfera impositiva dell'I.V.A.. -----

ART. 18 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle norme del Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi che viene consegnato al locatario al momento della firma del presente contratto.

ART. 19 - Il locatario autorizza espressamente l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Asti al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 per le finalità tutte di cui al presente rapporto negoziale. Al locatario viene espressamente riconosciuta l'autorità ad esercitare le prerogative di cui all'art. 13 della legge stessa.

Asti, li

IL LOCATARIO

IL DIRETTORE A.T.C. ASTI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile dichiaro di aver letto tutti gli articoli del presente contratto e di approvarli esplicitamente.

IL LOCATARIO